

**N. 04594/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 07863/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7863 del 2013, proposto da:

Antonio Capuano, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Roma, via della Scrofa 64;

***contro***

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso Vittorio Olivieri in Roma, via Luigi Rizzo, 41;

***nei confronti di***

Società "C.M.C. Costruzioni s.r.l.", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Raguso, con domicilio eletto presso Giuseppe Raguso in Roma, via Muzio Clementi 9; Regione Puglia, Giulia Di Ceglie, non costituiti;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE UNICA n. 00532/2013, resa tra le parti, concernente istanza di annullamento del

permesso di costruire rilasciato alla controinteressata

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Società "C.M.C. Costruzioni s.r.l.";

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Felice Eugenio Lorusso, Francesco Mascoli e Giuseppe Raguso;

Ritenuto che

in presenza di un progetto di edificazione di rilevanti dimensioni, contestato sotto una pluralità di profili, appare prevalente l'esigenza di mantenere immutato lo stato dei luoghi in attesa della definizione del giudizio di merito;

sotto tale profilo, l'appello cautelare si palesa fondato e deve essere accolto; il Tribunale regionale provvederà a fissare con sollecitudine l'udienza pubblica di discussione;

considerata la complessità della vicenda, anche in punto di fatto, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie

l'appello (Ricorso numero: 7863/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

